



COMUNE DI RIOMAGGIORE

PROVINCIA DELLA SPEZIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE
DEL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 17.10.2013.

INDICE

Art. 1 – Principi

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

Art. 3 – Soggetti interessati

Art. 4 – Metodi di compostaggio consentiti

Art. 5 – Benefici

Art. 6 – Condizioni generali per accedere alla riduzione sulla tassa rifiuti per il compostaggio domestico

Art. 7 – Applicazione

ART.1 – PRINCIPI

Il compostaggio è legato al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. In generale è rivolto alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

ART.2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le norme contenute in questo regolamento sono rivolte ai cittadini che intendono attuare il compostaggio domestico, mediante uso di apposita compostiera comunemente reperibile in commercio oppure realizzata in proprio, come meglio specificate nel successivo articolo 4.

ART.3 – SOGGETTI INTERRESSATI

1. Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini residenti nel Comune di Riomaggiore che occupino ai fini Tares un'utenza domestica nel Comune di Riomaggiore, con un giardino o orto di superficie non inferiore a 15 metri quadri sia esso di pertinenza dell'immobile sia esso in godimento, che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta dei rifiuti, i rifiuti organici provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio o orticoltura;
2. Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali.

ART.4 – METODI DI COMPOSTAGGIO CONSENTITI

1. I metodi di compostaggio consentiti sono i seguenti:

- a) composter chiuso;
- b) cumulo;
- c) buca interrata, solo se con rivoltamento periodico frequente e se costruita con manufatto che consenta un agevole svuotamento (es. cemento);
- d) cassa di compostaggio in legno realizzata in modo da permettere buona aerazione e facile rivoltamento;

2. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale. Il sito di compostaggio per mezzo di composter in plastica, fai da te o legno, dovrà essere posizionato non in prossimità di porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe, con tutte le precauzioni del caso, in modo da non arrecare danno o molestie al vicinato.

3. I sistemi di compostaggio di cui al comma 1 lettere b) e c) sono consentiti limitatamente alle case isolate e devono distare almeno 30 mt. dalle abitazioni circostanti.

4. Il compost dev'essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, e non può essere conferito nel cassonetto dei rifiuti.

5. Il luogo del compostaggio può essere localizzato anche in aree non limitrofe all'utenza domestica di residenza.

6. Se il luogo ove viene effettuato il compostaggio non è di proprietà, occorre dimostrare la piena disponibilità dell'area.

7. Per le zone in comproprietà, occorre che vi sia l'accordo di tutti i proprietari del terreno.

ART.5 – BENEFICI

- 1. Il vantaggio principale è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero di un prodotto di altissimo valore fertilizzante, fino al doppio del potere nutritivo dei prodotti chimici in commercio.
- 2. Il composto è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e arricchirlo in maniera del tutto naturale.
- 3. La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi di smaltimento dei R.S.U.

4. Al fine di incentivare l'uso del compostaggio domestico, i cittadini che rispettino le condizioni di cui al successivo art.6 possono godere della riduzione della Tares come da Deliberazione annuale di Giunta.
5. Per poter beneficiare della riduzione tariffaria il cittadino deve farne richiesta all'Ufficio Tributi del Comune di Riomaggiore compilando l'apposito modulo predisposto.
6. La riduzione sarà effettuata per l'anno successivo a quello della domanda di richiesta.

ART.6 – CONDIZIONI GENERALI PER ACCEDERE ALLA RIDUZIONE SULLA TASSA RIFIUTI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. La riduzione della tassa rifiuti è applicata con riferimento esclusivamente alla superficie dell'abitazione di residenza anagrafica del richiedente. Sono esclusi dal conteggio altri locali quali box, garage, cantina , soffitta, ecc.
2. Presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.
3. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione Comunale od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.
4. Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio domestico non sia in corso di effettuazione, o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, la riduzione sarà revocata con conseguente recupero della somma non versata.
5. Il richiedente, o un componente del nucleo familiare si impegna a sostenere e frequentare i corsi di formazione tecnica della popolazione che l'Amministrazione Comunale deciderà di tenere.
6. In alternativa sarà sufficiente presentare un attestato di frequenza di un corso per il compostaggio domestico tenuto da un Centro di Educazione Ambientale (CEA) della Liguria.
7. Il richiedente si obbliga a rispettare il divieto di conferire il compost nel cassonetto dei rifiuti.

ART.7 – APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, composto di n. 7 articoli, entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione dello stesso.